



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO IN-RUINS – RESIDENZE ARTISTICHE

Tra:

Il Parco archeologico di Sibari (di seguito “Parco”), con sede e domicilio fiscale in Cassano all’Ionio (CS), Località Casa Bianca, Codice fiscale: 94036550781, rappresentato dal Direttore, dott. Filippo Demma, domiciliato per la carica presso la sede del Parco;

E

L’Associazione ARCHEOFUTURO (di seguito “Associazione”), con sede e domicilio fiscale in Montauro (CZ), Contrada Giardino snc, Codice fiscale: 97100420799, rappresentato dal Legale rappresentante, dott.ssa Maria Luigia Giofrè, domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione;

VISTO

- il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito denominato “Codice”) che impone allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali il dovere e l’obiettivo di perseguire il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali;
- l’art. 6 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali) stabilisce che “la valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura” e che “la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”;
- l’art. 111 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ss.mm.ii. stabilisce altresì che “Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’art. 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati”;
- l’art. 112 comma 9 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica” prevede la possibilità per il Ministero di stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali e di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che “(...) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 definisce l’”Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale”;
- il D.P.C.M n. 169 del 2 dicembre 2019, Regolamento di organizzazione del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli organi di diretta collaborazione del ministero e dell’organismo indipendente di valutazione delle performance, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, ha istituito il Parco archeologico di Sibari, cui afferiscono il Museo nazionale archeologico della Sibaritide, l’area archeologica Parco del Cavallo e il Museo nazionale di Amendolara;

- il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo nonché l'allegato 2 del citato decreto individua il Parco archeologico di Sibari tra gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei;
- il Direttore programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione del Parco, ivi inclusa l'organizzazione delle attività di studio, di valorizzazione, di comunicazione e di promozione del patrimonio di propria competenza;
- VISTO il decreto del Direttore generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020 registrato il 1 febbraio 2021 con il n. 170, ha conferito al dott. Filippo Demma l'incarico dirigenziale non generale di direttore del Parco archeologico di Sibari;
- in attuazione dell'esito del principio di sussidiarietà orizzontale, esplicitamente recepito e valorizzato dalla disciplina nazionale di settore, sono state sviluppate proficue sinergie collaborative con enti del Terzo Settore e Associazioni no profit iscritte negli appositi registri, capaci di valorizzare la cultura scientifica, il patrimonio archeologico e l'identità del territorio;
- considerato che **l'Associazione no profit Archeofuturo** ha manifestato la propria disponibilità a condividere il progetto tecnico-scientifico del progetto In-Ruins consistente nell'attivazione di residenze artistiche in grado di stimolare il territorio e le comunità di riferimento ad una profonda riflessione del ruolo dell'arte con particolare riferimento alla produzione dell'arte contemporanea in relazione al patrimonio archeologico di pertinenza;
- considerato che il progetto In-Ruins risponde nella sua totalità alla *mission* di questo Parco, in particolare a "sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, dell'archeologia e della cultura antica in generale, attraverso la valorizzazione del patrimonio, la ricerca scientifica e l'attività di formazione", e ancora risponde all'obiettivo di "rivolgendosi a persone di ogni età, condizione, formazione culturale e provenienza geografica stimolando la comprensione del patrimonio, la curiosità culturale, l'attenzione ai processi storici e artistici nonché l'amore per la conoscenza;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

**il Parco archeologico di Sibari e l'Associazione no profit Archeofuturo
CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Art. 1 – Oggetto

La presente Convenzione definisce indirizzi, obiettivi e strategie comuni per la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e culturale in riferimento ai siti afferenti al Parco archeologico di Sibari per il progetto denominato In-Ruins, con particolare riguardo alla co-progettazione e attuazione di attività di valorizzazione condivisa rivolte al pubblico di visitatori.

Con un programma di residenze, talk e pubblicazioni, *In-ruins* esplora il potenziale creativo della relazione tra arte contemporanea e archeologia. Il progetto ripensa il territorio attraverso il suo passato, grazie al contributo di artisti e ricercatori. I siti archeologici sono quindi concepiti come centri alternativi e strategici per ospitare e produrre i discorsi multiculturali dell'arte contemporanea.

Art. 2 – Comitato scientifico

Il Parco e l'Associazione condividono la necessità di creare un comitato scientifico in grado di coordinare e selezionare gli artisti che parteciperanno alla call internazionale che verrà lanciata nel mese di giugno 2023. Il comitato risulta così composto:

Per il Parco archeologico di Sibari: il Dott. Filippo Demma, Direttore del Parco e la Dott.ssa Camilla Brivio, Responsabile del settore Valorizzazione del Parco; per l'Associazione: Nicola Guastamacchia,

Co-direttore di In-ruins; Bruno Barsanti, Direttore di Fondazione Elpis, Milano; Alessandra Franetovich, Curatrice e Storica dell'Arte; Ellen Pavey e Nastassja Simensky, Ricercatrici presso AHA Network UCL University di Londra; Gianmarco Porru, Artista.

Art. 3 – Finalità generali

La Convenzione è finalizzata a promuovere la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale presente sul territorio della Sibaritide, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, artt. 112 e 115, di regolare e gestire le attività di valorizzazione in forma integrata, condividendo un piano di azione e un progetto scientifico, con l'obiettivo di definire un progetto di sviluppo e di promozione condivisi e destinato a incrementare la fruizione e la conoscenza del Parco archeologico di Sibari e dell'arte contemporanea presso il grande pubblico.

Art. 4 – Attività

Il Parco e l'Associazione stabiliscono le seguenti linee strategiche, essenziali al buon compimento del progetto In-Ruins:

1. esplorare il potenziale creativo della relazione tra arte contemporanea e archeologia attraverso un programma di residenze, talk e pubblicazioni e concependo i siti archeologici di competenza come centri alternativi e strategici per ospitare e produrre i discorsi multiculturali dell'arte contemporanea;
2. miglioramento della qualità della fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale afferente al Parco archeologico, con particolare riferimento al Museo nazionale di Amendolara e all'area Archeologica Parco del Cavallo, nonché dei servizi legati all'informazione, alla promozione e alla divulgazione scientifica attraverso eventi e azioni condivise e co-organizzate;
3. Condivisione di un programma di attività di valorizzazione nel massimo rispetto della qualità delle opere, della tutela e del decoro del bene coinvolto;
4. Potenziamento, nell'ambito delle politiche locali, regionale e nazionale, dell'offerta turistico-culturale del territorio di riferimento, anche attraverso la promozione di programmi di sviluppo e progetti di rete e forme di integrazione con il sistema turistico regionale;
5. Coinvolgimento, nel processo di valorizzazione concordato, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni;
6. Implemento e sviluppo di progetti e accordi tesi a ricercare la partnership di soggetti privati operanti a settori connessi al patrimonio culturale e allo sviluppo tecnologico: industrie creative culturali, industrie vocate al recupero dei "saperi" e tradizioni locali, industrie della filiera del turismo culturale sostenibile; imprese che sviluppino conoscenze tecnologiche al servizio della valorizzazione del patrimonio culturale e non i cui rapporti saranno regolati con idonee convenzioni;
7. Collaborazione nella programmazione delle iniziative, al fine di garantirne la coerenza con le finalità istituzionali, il decoro e l'altissimo pregio culturale;
8. Promozione turistica e comunicazione delle iniziative concordate attraverso la stampa, i propri canali istituzionali e i più idonei e innovativi canali mediatici.

Dette attività saranno avviate dopo la firma del presente Accordo di Valorizzazione previa definizione di un piano operativo che verrà concordato congiuntamente dalle parti.

Art. 5 – Obiettivi

Nell’ambito delle linee strategiche di cui all’art. 3 della presente Convenzione, il Parco e l’Associazione concordano di pervenire a specifici progetti condivisi e co-organizzati per il corretto svolgimento del progetto In-Ruins:

1. Realizzare residenze artistiche, talks o altre manifestazioni e iniziative a carattere culturale, nonché convegni, corsi, seminari e altre attività a carattere formativo o divulgativo;
2. Promuovere e ospitare performance artistiche e altre attività culturali, nonché manifestazioni di intrattenimento, nel pieno rispetto di quanto previsto in materia di tutela, decoro e canoni di concessione in uso di spazi demaniali;
3. Valorizzare e promuovere il patrimonio archeologico e culturale del Parco archeologico di Sibari;
4. Collaborare alla comunicazione attraverso i propri canali per permettere la corretta comunicazione dell’iniziativa.

Art. 6 – Impegni delle parti per l’attuazione del Progetto In-Ruins

Il Parco archeologico di Sibari si impegna a:

- accordare l’accesso gratuito ai siti ad esso afferenti per gli artisti e curatori per la durata della residenza artistica e del progetto;
- curare l’introduzione alle collezioni archeologiche del Museo nazionale archeologico della Sibaritide, dell’area archeologica Parco del Cavallo e del Museo nazionale di Amendolara attraverso incontri ad hoc con proprio personale;
- concedere l’utilizzo di sale studio e archivi del Museo nazionale archeologico della Sibaritide;
- autorizzare la ripresa video fotografica dei locali e delle collezioni per i soli fini connessi al progetto e alla residenza artistica in conformità con quanto previsto dalle Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali” (decreto del Ministro della cultura N. 187 dell’01/05/2023);
- mettere a disposizione i propri canali istituzionali per la promozione del progetto e la corretta comunicazione, ivi compresa la veste grafica dell’iniziativa;
- organizzare la presentazione alla stampa congiunta e presentare i risultati delle ricerche scientifiche al grande pubblico;

L’Associazione si impegna a:

- rispettare la normativa in vigore relativa ad accesso e utilizzo dei luoghi interessati;
- organizzare il lancio dell’open call per la selezione degli artisti internazionali;
- preparare il materiale di lavoro per la selezione da parte del Comitato Scientifico;
- dirigere, coordinare e supportare tutte le fasi del progetto;
- definire il piano di comunicazione di tutti gli aspetti dell’iniziativa in collaborazione con il Parco archeologico di Sibari;
- garantire supporto curatoriale e artistico agli artisti in residenza;
- garantire supporto per la produzione dei lavori degli artisti in residenza;
- dare piena disponibilità per l’organizzazione di ulteriori attività divulgative del progetto;
- produrre materiale informativo in formato forex, fliers e posters per divulgare le attività svolte e garantire la possibilità di conoscerle anche dopo il termine del progetto;
- individuare ogni altro strumento artistico utile alla massima valorizzazione del Sito e della sua storia;

- supportare il Parco e la sua Direzione rispetto a ogni altra esigenza sopravvenuta in relazione alle attività previste.

Il Parco e l'Associazione si impegnano altresì a:

- Dare attuazione agli interventi e alle attività oggetto della convenzione;
- Sostenere la rete con le realtà culturali del territorio, anche non incluse nel presente Accordo, per sviluppare attività, itinerari e altre azioni funzionali ad implementare l'offerta culturale, e il buon esito del progetto;
- Individuare soluzioni condivise per il superamento di eventuali divergenze che potrebbero verificarsi nella interpretazione e/o attuazione della presente convenzione.

Art. 7 – Durata

La presente Convenzione è valida solo ed esclusivamente per il progetto In-Ruins che terminerà entro novembre 2023.

Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuale

Le Conoscenze Pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. Le Parti si riservano comunque il diritto di utilizzo dei risultati per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale. In tal caso, si terrà informato l'altro contraente.

Art. 9 – Pubblicità dei risultati e obblighi di riservatezza

Sono garantiti i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate tra le Parti. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nel progetto scientifico oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle attività prefissate e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte e/o singole (queste ultime con esplicito riferimento all'attività collaborativa svolta dall'altra Parte), partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito delle (e in relazione alle) attività oggetto del Protocollo d'Intesa.

Art. 10 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, integrato con il D.Lgs. 03/08/2009, n. 106, si stabilisce che le Parti assumano tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale ospitato presso le proprie strutture. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 11 – Coperture assicurative

Il Parco dà atto che il proprio personale e quello da essa incaricato che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. L'Associazione garantisce analoga copertura assicurativa ai propri collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali del Parco. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendano eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. Salvo i casi di dolo o colpa grave, il parco è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'Associazione o agli artisti delle residenze durante la permanenza presso i locali del parco medesimo. L'Associazione esonera comunque e tiene indenne il Parco da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti al presente Protocollo, da parte del personale dell'Associazione.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, su supporto sia cartaceo sia informatico, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno della struttura del Parco e dell'Associazione sia all'esterno, ne abbiano necessità, esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dalla presente Convenzione. Titolari del trattamento dei dati sono il Dirigente del Parco e il Legale rappresentante dell'Associazione. Le Parti autorizzano reciprocamente a rendere noto sul proprio sito istituzionale la presente Convenzione.

Art. 13 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Castrovillari per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente Convenzione.

Art. 14 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 15 – Registrazione e spese

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e scambiato attraverso le PEC istituzionali. Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e dell'art. 4, Tariffa, Parte Seconda, allegata al medesimo decreto, a cura e spese dalla Parte richiedente. L'imposta di bollo, quando dovuta ai sensi dell'art. 24 della Tariffa, Parte Seconda, allegato A al D.P.R. n. 642/1972, è a cura e spese dalla Parte richiedente.



Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI
Dott. Filippo Demma

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE ARCHEOFUTURO
Dott. Maria Luigia Giofrè
FIRMATO DIGITALMENTE